

Sent. n. 127/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79703 del

registro di segreteria da XX

(c.f.omissis) nato a omissis il omissis e

residente in omissis, via omissis,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Aniello Pullano

ed Anselmo Pullano ed elettivamente domicilio presso

il loro studio in Frosinone, Piazza San Tommaso

d'Aquino 1;

contro

-Ministero della Difesa-Direzione Generale della

Previdenza Militare e della Leva, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via

dei Portoghesi n. 12, costituito in proprio, in

persona della Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato;
per l'annullamento del Decreto dirigenziale n.
0000951 del 22.04.2021 del Ministero della Difesa e
per il riconoscimento di diversa decorrenza della
Pensione privilegiata ordinaria;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza, l'Avv. Maria Cristina
Salvucci per il ricorrente e la Maria Luisa Margherita
Guttuso per il Ministero convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente è militare in congedo dell'Arma
dei Carabinieri, già titolare di pensione diretta
privilegiata ordinaria Tab. A 4a ctg dal 21.12.1995
per patologie riconosciute come dipendenti da causa
di servizio. Con domanda del 14-8-2015, l'interessato
aveva richiesto l'aggravamento delle patologie già
riconosciute dipendenti da causa di servizio e
contestualmente l'equo indennizzo.

Il Ministero dopo vari solleciti aveva sottoposto a
visita della CMO che, con verbale del 23-1-2019, aveva
riconosciuto l'aggravamento di una sola delle
patologie già dipendenti. Con decreto del 2020 il
Ministero aveva respinto la domanda di equo

indennizzo, per superamento del termine quinquennale, senza nulla disporre in ordine alla PPO. A seguito di ulteriori solleciti inviati tramite legali incaricati, nelle cui istanze è stato sempre fatto esplicito riferimento sia alla domanda di (riconoscimento dell') aggravamento (ai fini della concessione) della p.p.o che alla domanda di equo indennizzo, solo da ultimo in riscontro alla reiterata richiesta del 22-2-2021, il Ministero aveva accordato la PPO ctg. 2 a far data da questa ultima domanda con decorrenza 1-3-2021, ritenendo che la specifica richiesta di pensione privilegiata fosse intervenuta solo con la domanda del 2021.

L'interessato, pervia diffida, ha proposto l'odierno ricorso per veder riconosciuta la decorrenza della PPO ctg. 2 (come da riconosciuto aggravamento da parte della CMO in data 2019 nel verbale mod BL B n. A91711701 del 23.01.2019) in relazione alla domanda presentata nel 2015. Sostiene che il tenore della richiesta di aggravamento delle patologie, già riconosciute dipendenti, fosse chiaramente volta anche all'aumento della PPO e non solo alla concessione di equo indennizzo. Con profuse argomentazioni, ritiene violato l'art. 70, comma 4,

del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, anche perché il provvedimento risulta illogico e ingiusto, in quanto se -come asserisce il Ministero- la domanda di aggravamento fosse stata presentata solo nel 2021, non si comprenderebbe in base a quale istanza, o su impulso di chi, lo stesso sia stato sottoposto a visita medico-legale già in data 23.01.2019 appositamente disposta nel cui verbale si indica : “ai fini di... P.P.O.”, e nel merito si riconosce la 2^a ctg. per aggravamento.

In subordine, chiede l'accoglimento di quanto disposto dalla normativa succitata, che fa decorrere gli effetti giuridici economici della pensione privilegiata dalla data della visita medica qualora risulti più favorevole, quindi dal 1.02.2019.

2. Si è costituito il Ministero in proprio. Nelle memorie difensive, ha evidenziato che, con numerosi decreti a decorrere dal 1995 è stato attribuito al militare il trattamento privilegiato di categoria via via crescente in ragione di aggravamento. Ha rappresentato che, poiché in data 11.08.2015 il militare aveva presentato istanza per essere sottoposto a visita esclusivamente al fine di accertare l'eventuale aggravamento delle infermità

già riconosciute dipendenti da causa di servizio nel 2010, per la contestuale concessione dell'equo indennizzo, l'ufficio, ritenendo l'istanza presentata appunto ai soli fini dell'Equo Indennizzo, aveva restituito l'intero carteggio sanitario

Amministrativo al Comando Generale -Direzione di Amministrazione Sez.ne E.I.- competente in materia.

La Commissione medica aveva constatato l'aggravamento della prima delle patologie già riconosciute dipendenti ed il Ministero poi aveva negato l'equo indennizzo per tardività della richiesta. In sostanza, come meglio dettagliato in atti, il Ministero ha ritenuto che la domanda del 2015 fosse unicamente volta alla concessione dell'Equo indennizzo e non anche della pensione privilegiata. Quindi ha sostenuto la correttezza della decorrenza disposta dalla unica domanda chiara del 2021, volta ad ottenere PPO per aggravamento.

3. All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni, specificando ulteriormente i profili esaminati negli atti scritti.

4. Al termine della discussione, la causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione verte sulla decorrenza della pensione privilegiata, per aggravamento di patologie varie, già riconosciute dipendenti da causa di servizio. In sostanza il giudice è chiamato a verificare elementi di fatto, nella specie se la domanda del 2015 fosse o meno tesa a veder riconosciuta una categoria migliore per aggravamento della patologia, anche a fini pensionistici.

6. Il ricorso merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

7. L'art.70 del D.P.R. 1092/73, espressamente prevede al comma 1: "Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo". La domanda del 2015 è presentata per l'aggravamento delle patologie già giudicate dipendenti. Nello specifico, risulta evidente che l'interessato chiedeva il riconoscimento di aggravamento e una categoria superiore della tabella A, in primis per ottenere un miglior trattamento pensionistico privilegiato e poi anche per l'equo indennizzo. E ciò per diverse ragioni: la formulazione testuale della domanda è

sufficientemente chiara sia perché chiede l'aggravamento delle patologie (sulle quali giudica l'organo medico) perché l'interessato era già titolare di pensione privilegiata, sia perché l'equo indennizzo è richiesto con congiunzione coordinante (la "e"), sia infine in quanto la stessa CMO ne comprende la duplice finalità per la PPO e per l'equo indennizzo. Sarebbe stato illogico chiedere un aggravamento (poi concesso) solo ai fini di Equo indennizzo e non di PPO già in godimento sin dal 1995.

8. Inoltre, i solleciti -inviati a decorrere dal 19-3-2019 sia per informarsi sull'esito della visita medica che per ottenere in tempi brevi un provvedimento concludente dell'amministrazione- sono piuttosto espliciti, ove si fa riferimento sempre alla domanda del 2015, al DPR 461/2001 ed alla Pensione di privilegio.

9. Probabilmente la circostanza che la prima domanda non è stata ben interpretata e che pertanto la pratica è stata seguita solo dal settore amministrativo competente per il solo equo indennizzo e non da quello previdenziale ha generato l'errore, che non può ricadere sull'interessato.

10. Alla luce dei profili dedotti e delle

argomentazioni motivazionali espresse, il ricorso è accolto, con riconoscimento dal 1.09.2015 degli effetti giuridici ed economici della pensione privilegiata tab. A di 2°ctg. riconosciuta e classificata nel verbale mod BL B n. A91711701 del 23.01.2019, già accordata al ricorrente con il provvedimento del 22.04.21, individuando però una diversa decorrenza, nello specifico dal 1.09.2015, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con pagamento degli arretrati con la maggiorazione dei singoli ratei dovuti con accessori di legge, quali gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

11. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda, del tenore chiaro ma tuttavia equivocabile della domanda e del disguido interpretativo da parte degli uffici competenti. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza ed eccezione reiette,
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del
decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della
parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 20 marzo 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA